

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2010

relativa al contributo finanziario dell'Unione ai programmi nazionali di taluni Stati membri nel 2010 per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca

[notificata con il numero C(2010) 3797]

(2010/369/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall'Unione europea per le spese sostenute nell'ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati.
- (2) I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca ⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato i programmi nazionali per il periodo 2009-2010 in conformità di quanto disposto all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2009 in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.
- (4) Tali Stati membri hanno presentato le previsioni annuali di bilancio relative al periodo 2009-2010 in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di

applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾. La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri, secondo il disposto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto dei programmi nazionali approvati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell'Unione a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.
- (6) A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L'articolo 16 del medesimo regolamento dispone che l'azione finanziaria dell'Unione nell'ambito della raccolta di dati di base non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di un programma di raccolta, gestione e uso dei dati nel settore della pesca. L'articolo 24, paragrafo 2, prevede che sia data priorità agli interventi più idonei a migliorare la raccolta dei dati necessari per la politica comune della pesca.
- (7) La presente decisione costituisce una decisione finanziaria ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.⁽³⁾ GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell'Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il 2010 e il tasso di detto contributo sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2010.

Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMI NAZIONALI 2009-2010
SPESA AMMISSIBILE E CONTRIBUTO MASSIMO DELL'UNIONE PER IL 2010

(in EUR)

| Stato membro | Spesa ammissibile | Contributo massimo dell'Unione (tasso del 50 %) |
|--------------|-------------------|--|
| Belgio | 1 649 816,00 | 824 908,00 |
| Bulgaria | 404 210,00 | 202 105,00 |
| Danimarca | 6 001 601,00 | 3 000 800,50 |
| Germania | 6 470 425,00 | 3 235 212,50 |
| Estonia | 618 043,00 | 309 021,50 |
| Irlanda | 6 954 948,00 | 3 477 474,00 |
| Grecia | 4 307 365,00 | 2 153 682,50 |
| Spagna | 15 144 263,00 | 7 572 131,50 |
| Italia | 6 956 797,00 | 3 478 398,50 |
| Cipro | 575 033,00 | 287 516,50 |
| Lettonia | 318 109,00 | 159 054,50 |
| Lituania | 219 792,00 | 109 896,00 |
| Malta | 600 263,00 | 300 131,50 |
| Polonia | 1 141 259,00 | 570 629,50 |
| Portogallo | 3 476 673,00 | 1 738 336,50 |
| Romania | 584 788,00 | 292 394,00 |
| Slovenia | 211 015,00 | 105 507,50 |
| Finlandia | 1 595 842,00 | 797 921,00 |
| TOTALE | 57 230 242,00 | 28 615 121,00 |